COMUNE DI ORIGGIO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 DEL 20/11/2023
e modificato con delibere di C.C. n. 12 del 22/04/2024 e n. 16 del 24/07/2025

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 5

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
ART. 1 - FINALITÀ E NORME 5
ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE 5
ART. 3 - RESPONSABILITÀ 5
ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 6

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO 6
ART. 5 – DEPOSITO MORTUARIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE 6

CAPO III - FERETRI 6
ART. 6 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO 6
ART. 7 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI 7
ART. 8 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO 7
ART. 9 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO 8

CAPO IV - TRASPORTI E RITI FUNEBRI 8
ART. 10 – MODALITA' DEL TRASPORTO, PERCORSO E CORTEO 8
ART. 11 – ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI E DEI FUNERALI 8
ART. 12 – TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI 8
ART. 13 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI 9
ART. 14 – RITI RELIGIOSI 9
ART. 15 – RITI CIVILI 9
ART. 16 – TRASFERIMENTI DI SALME ANTERIORI AI FUNERALI 9
ART. 17 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ 9
ART. 18 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE 10
ART. 19 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO 10
ART. 20 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO 10
ART. 21 – TRASPORTO DI CENERI E OSSA UMANE 10

TITOLO II CIMITERI 11

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 11
ART. 22 – AMMISSIONE NEL CIMITERO 11
ART. 23 – ASSEGNAZIONE POSTI E TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE 11

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE 12
ART. 24 – INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE 12
ART. 25 – TUMULAZIONE 13

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 13
ART. 26 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE 13
ART. 27 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE 14

ART. 28 – SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 14
ART. 29 – RACCOLTA DELLE OSSA 14
ART. 30 – OGGETTI DA RECUPERARE 15
ART. 31 – SMALTIMENTO DEI MATERIALI 15

CAPO IV - CREMAZIONE 15
ART. 32 – IMPIANTO CREMATORIO 15
ART. 33 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE 15
ART. 34 – URNE CINERARIE 16
ART. 35 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI 16
ART. 36 – DISPERSIONE DELLE CENERI 17
ART. 37 – CONTRIBUTI PER LA CREMAZIONE 17

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI 17
ART. 38 – COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE E ORARI 17
ART. 39 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO 18
ART. 40 – DIVIETI 18
ART. 41 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE 19
ART. 42 – FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI 19

TITOLO III CONCESSIONI 20

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE 20
ART. 43 – CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE 20
ART. 44 – SEPOLTURE PRIVATE 20
ART. 45 – TUMULAZIONI CON ANIMALI D'AFFEZIONE 20
ART. 46 – CONTENUTO DELLE CONCESSIONI – RINNOVI 21
ART. 47 – TIPOLOGIE DI SEPPELLIMENTO 21
ART. 48 – DURATA DELLE CONCESSIONI 22
ART. 49 – MODALITÀ DI CONCESSIONE 22
ART. 49-BIS - RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI 23
ART. 49-TER - COMUNICAZIONI AGLI EREDI CONCESSIONARI E DECISIONE D'UFFICIO 23
ART. 50 –SUBENTRI 23
ART. 51 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE IN TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE FUNERARIE 24
ART. 52 – COSTRUZIONE CAPPELLA FUNERARIA – TERMINI 25
ART. 53 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE 25

CAPO II RINUNCE 25
ART. 54 – RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO 25
ART. 55 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE 25
ART.56 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE 26

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE 26
ART. 57 – REVOCA 26

ART. 58 – DECADENZA....26
ART. 59 – ESTINZIONE - ABBANDONO O SCADENZA DI CONCESSIONE....27

TITOLO IV....28

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI....28

CAPO I - IMPRESE PER LAVORI PRIVATI....28
ART. 60 – AUTORIZZAZIONI E ACCESSO DI IMPRESE PER LAVORI PRIVATI....28
ART. 61 – RESPONSABILITÀ E ORARIO DEI LAVORI....28
ART. 62 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO....28
ART. 63 – INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALE....29
ART. 64 – VIGILANZA....29

CAPO II - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI....29
ART. 65 – FUNZIONI....29
ART. 66 – DIVIETI....29

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI....30

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE....30
ART. 67 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEEMERITI....30
ART. 68 – CARTOGRAFIA CIMITERIALE - SCADENZIARIO....30
ART. 69 - ANNOTAZIONI SULLA CARTOGRAFIA CIMITERIALE....30
ART. 70 – REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI....30

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI....31
ART. 71 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO....31
ART. 72 – CAUTELE....31
ART. 73 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA....31
ART. 74 – CONCESSIONI PREGRESSE....31
ART. 75 – CATEGORIE DELLE CONCESSIONI/SERVIZI CIMITERIALI....32
ART. 76 – MODIFICHE NORMATIVE....32
ART. 77 – ENTRATA IN VIGORE....32
ALLEGATO "A" – CATEGORIE DELLE CONCESSIONI/SERVIZI CIMITERIALI....33

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E NORME

1. Le norme del presente Regolamento e l'attività funebre del Comune di Origgio sono poste in essere con l'osservanza e nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265, delle disposizioni di cui al D.P.R. del 10/09/1990 n. 285, della Legge 30/03/2001 n.130, del D.P.R. 15/07/2003 n.254, della Legge Regionale n. 33 del 31/12/2009, e del Regolamento Regionale n.4 del 14/06/2022 (Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della L.R. 30/12/2009 n. 33) e di tutte le altre disposizioni riguardanti i servizi funebri e cimiteriali.
2. Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia mortuaria, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione del Cimitero, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la custodia dei cadaveri e dei resti mortali.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché degli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, indipendentemente dalla forma di gestione.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assumendo responsabilità per atti commessi negli stessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'ufficio comunale preposto è a disposizione il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre consultabili presso il medesimo ufficio:
 - l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
3. La sopraccitata documentazione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di dati personali, sarà anche pubblicata in apposita sezione del sito internet del Comune di Origgio.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 5 – DEPOSITO MORTUARIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ATS territorialmente competente abbia certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o l'obitorio comunale, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dell'art. 70, comma 5, della legge regionale 33/2009.
2. Di tale trasporto è data preventiva comunicazione, all'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso.
3. Il cimitero ha un locale di deposito mortuario per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura, che presenta i requisiti di cui all'art.25 del Regolamento Regionale 14/06/2022 n. 4.

CAPO III - FERETRI

ART. 6 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un unico cadavere; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o dignitosamente avvolta in lenzuolo.
4. Se il decesso è dovuto a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco curato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo

imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS detterà le necessarie disposizioni precauzionali allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 7 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'incaricato del trasporto deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere tramite la modulistica predisposta dall'autorità preposta.

ART. 8 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. L'inumazione, la tumulazione, la cremazione di cadaveri, l'esumazione e l'estumulazione sono servizi pubblici onerosi, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente (art. 7 bis della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 e s.m.i.).
2. Sono invece gratuiti, i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e precisamente:
 a) l'inumazione, nel cimitero di Origgio (intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa) per i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso;
 b) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune;
 c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 d) la deposizione delle ossa in ossario Comune;
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal funzionario responsabile individuato dal Comune in applicazione dell'art. 25 della Legge 8.11.2000 n°328, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura o cremazione o esumazione di cadaveri per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto.
5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

ART. 9 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del cadavere contenuto.
2. Per i cadaveri di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI E RITI FUNEBRI

ART. 10 – MODALITA' DEL TRASPORTO, PERCORSO E CORTEO

1. Il trasporto dei cadaveri è:
 a) gratuito per le persone indigenti del Comune;
 b) a pagamento in tutti gli altri casi.
2. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'ATS, congiuntamente con l'Ufficiale dello Stato civile, vigila e controlla il servizio di trasporto, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio. L'incaricato del trasporto deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale addetto ai cimiteri.
3. È ammesso il corteo funebre secondo gli usi e costumi locali.
4. Ove il corteo funebre, per numero di partecipanti, per percorso seguito o per motivi di ordine pubblico, comportasse prevedibili difficoltà, il Sindaco può stabilire che lo stesso non venga effettuato.
5. I criteri generali sugli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono stabiliti dal Sindaco. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie e il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
6. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore o debitamente motivati e autorizzati dal Sindaco, può effettuarsi durante il percorso.
7. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
8. È vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 11 – ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI E DEI FUNERALI

1. I trasporti funebri, nell'ambito del Comune, sono effettuati secondo fasce orarie stabilite con disposizioni del Sindaco.
2. Il Servizio Cimiteriali fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, in caso di pluralità di richieste, dell'ora del decesso.

ART. 12 – TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI

1. I trasporti funebri sono gratuiti e assicurati in modo decoroso, con oneri a carico del Comune, al ricorrere delle condizioni previste dal precedente art. 8.

2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso su territorio comunale, a causa di morte cruenta o dolosa, all'obitorio o al deposito di osservazione, è a carico del Comune.
3. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre nel territorio di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 b) il servizio obbligatorio di ricomposizione e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

ART. 13 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti di defunti, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, sono disposti e autorizzati dall'autorità sanitaria secondo le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge regionale n. 33 del 30.12.2009 e alle disposizioni di cui al Capo IV del D.P.R. 285/90.

ART. 14 – RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri di altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni impartite dal sorvegliante funerario, relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 15 – RITI CIVILI

1. È possibile, previa autorizzazione del Sindaco, richiedere lo svolgimento del rito civile in un luogo ben definito sul territorio comunale e la salma può sostare in tale luogo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia.

ART. 16 – TRASFERIMENTI DI SALME ANTERIORI AI FUNERALI

1. Il trasporto di salme ai locali di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dall'art. 72 della Legge Regionale 33/2009; tale mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista all'interno del mezzo dall'esterno dello stesso.
2. In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero sociosanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari o alle case funerarie. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, in via telematica, ai sensi dell'art. 70 della L.R. 33/2009, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione sanitaria del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, all'Ufficio di Stato Civile e all'ATS.
3. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

ART. 17 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. In caso di morte per malattia infettivo-diffusiva il funzionario incaricato dall'ATS prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto di corteo quando

ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per la disinfezione. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ART. 18 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di cadaveri in Cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficio comunale competente, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro relativo alla verifica di cui al precedente articolo 7.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.
5. I cadaveri provenienti da altri Comuni della Repubblica sono ricevuti dal sorvegliante funerario che accerterà la regolarità dei documenti, compresa la corrispondenza dei sigilli applicati sul cofano.

ART. 19 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto dei cadaveri nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

ART. 20 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato, ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; nel secondo caso le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.

ART. 21 – TRASPORTO DI CENERI E OSSA UMANE

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco con le modalità dettate dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dall'art. 75 della legge regionale 33/2009.
2. Nel cimitero sono inumate e tumulati i cadaveri di persone, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, quando non venga richiesta altra destinazione come di seguito specificato:
 a) decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 b) ovunque decedute ma che avevano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza;
 c) non residenti al momento del decesso perché ricoverate fuori Comune per motivi di salute o in casa di cura/riposo, certificato dall'istituto dove sono stati ricoverati, con indicata la data del ricovero che dovrà corrispondere alla data del trasferimento nonché precisando che risulti essere stato Origgio l'ultimo comune di residenza prima del ricovero.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute i cadaveri delle persone:
 a) che andranno ad occupare posti già in vita assegnati o in sovrapposizione avendo uno stretto vincolo di parentela col soggetto sepolto e cioè: coniuge o convivente, ascendenti o discendenti entro il secondo grado in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado;
 b) religiose e religiosi nati o residenti a Origgio o che abbiano reso servizio pastorale presso la Parrocchia di Origgio;
 c) i soggetti nati ad Origgio o il cui atto di nascita vi sia stato trascritto nei Registri di Stato Civile ed i rispettivi coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle;
 d) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle dei concessionari che risiedano ad Origgio da almeno cinque anni;
 e) limitatamente alle cellette ossario ed alle nicchie cinerarie, ai parenti fino al 6° grado dei residenti ad Origgio da almeno cinque anni.
4. I cadaveri di coloro che non si trovano nelle condizioni previste dai commi precedenti non hanno diritto ad esser inumate o tumulate nel cimitero cittadino.
5. Per ulteriori casistiche si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 50 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 23 – ASSEGNAZIONE POSTI E TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

1. L'assegnazione dei posti sia in terra, per i campi comuni e per le tombe in muratura che in colombario, in loculo, in cellette ossario e in cellette cinerarie, per l'inumazione, la tumulazione dei cadaveri o per il deposito dei resti mortali o delle ceneri è di esclusiva competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che provvederà all'assegnazione sulla scorta delle disponibilità del cimitero, in base al piano di utilizzo dei posti in vigore al momento della richiesta.
2. Nel Cimitero sono individuati spazi adatti alle seguenti sepolture da destinare a:
 a) inumazione in campo comune;
 b) sepolture individuali (loculi, cellette-ossario);
 c) sepolture per più persone (giardini – cellette cinerarie);
 d) ossario e cinerario comune.

3. Chiunque richieda un qualsiasi servizio cimiteriale, una concessione, l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune e/o il soggetto gestore da qualsiasi contenzioso inerente e conseguente. Per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie, non disposte dall'autorità giudiziaria, traslazione, cremazione di cadavere e di resti, necessita il consenso espresso degli aventi titolo.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 24 – INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE

1. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il Cimitero è dotato di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10, decorrendo dal giorno dell'inumazione.
3. I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in continuità secondo l'ordine progressivo numerico assegnato alla sepoltura, senza distinzione di sesso.
4. Le caratteristiche del suolo dei campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dagli articoli 69 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e alle norme regionali in materia.
5. Ciascuna fossa deve avere le caratteristiche indicate dal Regolamento Regionale 14/6/2022 n. 4.
6. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa ai sensi dell'art. 75, comma 2 del D.P.R. 285/90, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
7. Le inumazioni in campo comune sono soggette al pagamento di una tariffa prevista dall'Amministrazione Comunale, salvo i casi previsti dal precedente art. 8.
8. La posa di monumento, lapide o del solo cordolo, preventivamente autorizzate dall'Ufficio tecnico comunale, sono da eseguirsi non prima di tre mesi dalla data di inumazione e la loro manutenzione e conservazione è a carico interamente dei richiedenti la concessione o dei loro aventi causa.
9. Per quanto concerne la posa di un cippo si rimanda a quanto previsto all'art.70 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
10. Nei campi comuni, se richiesto, è prevista l'illuminazione votiva.
11. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione dei monumenti, il Comune procede con le modalità e i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 25 – TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ciascun loculo deve avere le caratteristiche indicate dal Regolamento Regionale 14/6/2022 n. 4.

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 26 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto. Le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune sono regolate dal Sindaco, e programmate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
2. L'Ufficio Servizi Cimiteriali curerà periodicamente la stesura degli elenchi, ove possibile anticipando l'iter burocratico con una comunicazione scritta agli interessati, delle concessioni in scadenza per le quali si potrà richiedere, ove previsto, il rinnovo e di quelle scadute e non più rinnovabili, per le quali si dovrà procedere all'esumazione o estumulazione del feretro.
3. L'elenco sarà affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune per 90 giorni.
4. Il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e cioè di dieci (10) anni.
5. Per tutte le altre tipologie di tumulazioni si procederà alle scadenze delle diverse durate, ai sensi dell'art. 48 del presente Regolamento.
6. Delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva comunicazione al concessionario, se reperibile, nonché verrà data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni delle sepolture in scadenza, informando che nel caso di disinteresse alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie da parte dei familiari, il disinteresse equivale ad assenso alla esumazione ed estumulazione dei resti mortali ed inumazione (se necessario) in campo di demineralizzazione con oneri a carico del concessionario o aventi diritto. Spetta all'incaricato della gestione cimiteriale, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo parere del responsabile del competente servizio dell'ATS (se necessario).
7. In caso di re-inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
8. Se il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa

scheletrizzazione dovrà essere riseppellito per il tempo strettamente necessario al completamento della scheletrizzazione, oppure, se richiesto dal concessionario, i resti mortali saranno cremati.

9. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ART. 27 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione o l'estumulazione straordinaria dei cadaveri, ai sensi degli artt. 82 e seguenti del D.P.R. 285/90, potrà essere eseguita prima del termine di 10 anni nel caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato e di 20 anni nel caso di tumulazione in loculo stagno, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura, nello stesso Cimitero, di tipologia diversa dalla precedente o per un altro Cimitero, o per cremazione.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare la presenza di eventuali precauzioni di carattere igienico sanitario riportate sul modulo di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo.
3. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva, l'esumazione straordinaria sarà eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe, da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.
5. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di esumazione o estumulazione straordinaria, potrà essere autorizzata la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di esumazione o estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.
6. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite alla presenza di personale comunale o dal gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune.
7. L'esumazione o l'estumulazione straordinaria sono altresì consentite per trasporto del cadavere in altra sepoltura o cremazione.

ART. 28 – SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento di apposite tariffe, approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 29 – RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. In caso di collocamento in sepoltura privata, la raccolta delle ossa va effettuata in cassette di zinco, aventi dimensioni e caratteristiche previste dalla vigente normativa in materia, da destinare nei seguenti modi, con oneri a carico dei richiedenti:
 a) nelle cellette ossario,
 b) nei loculi,
 c) nelle tombe o in altre sepolture in concessione
3. La cassetta contenente le ossa dovrà recare impressi in modo indelebile il cognome,

il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

4. Per i resti ossei di persone sconosciute, la cassetta riporterà la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

ART. 30 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al referente dell'Ufficio Servizi Cimiteriali al momento dell'operazione o, comunque prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati dai necrofori al referente dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 31 – SMALTIMENTO DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere smaltite secondo la normativa vigente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio dei lavori di smantellamento.
2. Le operazioni di smaltimento dei materiali sono a carico del richiedente e devono essere eseguite da ditte specializzate e autorizzate a tali operazioni.

CAPO IV - CREMAZIONE

ART. 32 – IMPIANTO CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune di Origgio non dispone di un impianto di cremazione e di conseguenza per procedere alla cremazione di cadaveri o resti le imprese funebri devono avvalersi degli impianti autorizzati.

ART. 33 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri vengono regolamentate ai sensi della Legge 30/3/02001 n. 130, dalla Legge Regionale 33/2009 e dal Regolamento Regionale 14/6/2022 n. 4. Le ceneri potranno anche essere affidate ai familiari secondo la volontà del defunto o dei familiari aventi titolo, per la tumulazione, dispersione o affidamento.
2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri, trascorsi 90 (novanta) giorni, verranno disperse nel cinerario comune.
3. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo comune per le persone ivi decedute e per i cadaveri già sepolti nel locale cimitero, a richiesta degli aventi titolo individuati ed in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti (Legge 30 marzo 2001 n. 130).
4. Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente.

5. La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria di cadaveri non scheletrizzati: ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 254 del 10 luglio 2003, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, i resti di cadaveri possono essere cremati sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
6. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma precedente.
7. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui ai commi precedenti, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui al precedente articolo 27.
8. L'irreperibilità dei familiari è attestata dall'ufficiale d'anagrafe, dopo approfondite ricerche anagrafiche.
9. Per le ossa contenute nell'ossario comune, la calcinazione viene disposta dal Comune stesso.

ART. 34 – URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere o resti avviati a cremazione e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo versamento delle tariffe stabilite, l'urna potrà essere collocata all'interno del cimitero:
 a) nelle cellette cinerarie;
 b) nei loculi;
 c) nelle tombe o in altre sepolture in concessione.
3. Si rammenta che ogni tumulazione di una nuova urna cineraria in una sepoltura privata già in concessione, è vincolata alla dimensione del feretro, delle urne o della cassetta di resti già presente nella sepoltura stessa o di successiva tumulazione, in quanto lo spazio disponibile è contenuto. È obbligatorio per il concessionario, o suo incaricato, verificare rispetto alle operazioni di sepoltura richieste lo spazio a disposizione, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.
4. Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune di urne cinerarie.

ART. 35 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque familiare scelto liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della normativa vigente.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di apposita modulistica nella quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna.
3. Il trasporto delle ceneri da Comune a Comune deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto le ceneri vengono conferite al cimitero comunale, e, previo versamento

dell'importo previsto, può essere disposta la tumulazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero, ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento o il conferimento nel cinerario comune.

ART. 36 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa, nei luoghi indicati dalla legge 130/2001, dalla L.R. 33/2009 e dal Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. La dispersione delle ceneri nella apposita area cimiteriale avviene ad opera degli operatori cimiteriali ed è eseguita a titolo gratuito. L'urna cineraria rimasta vuota sarà smaltita a cura del Comune, previo pagamento della tariffa.
3. Al di fuori dei cimiteri, la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
4. In assenza di qualunque indicazione sul luogo della dispersione delle ceneri, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario Comunale.
5. La dispersione delle ceneri, al di fuori del cimitero, è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2) dell'art. 3 della legge 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
6. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

ART. 37 – CONTRIBUTI PER LA CREMAZIONE

1. All'erede che sostiene le spese per la cremazione di un defunto residente a Origgio è corrisposto, a richiesta, un contributo determinato nella misura del 50% di quanto pagato come tariffa ordinaria di cremazione, fino a un massimo di € 250,00.
2. La Giunta comunale disciplina, con propria deliberazione, le modalità ed i termini per la richiesta e la concessione del contributo.
3. Per residenti a Origgio si intendono anche coloro che hanno dovuto trasferire la residenza in altro comune ai fini del ricovero in struttura sanitaria o sociosanitaria.

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 38 – COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE E ORARI

1. Il personale addetto al Cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché del presente Regolamento comunale ed in particolare:
 a) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico la vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata, nonché curare che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose;
 b) impedire l'esecuzione dei lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 c) segnalare all'Ufficio competente eventuali danni riscontrati alla proprietà Comunale o a quella privata;
 d) curare la pulizia dei locali del Cimitero nonché la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;

e) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;

2. Inoltre, ha l'obbligo di:
 a) ricevere ed accompagnare i cadaveri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 b) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali;
 c) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, a collocare i resti mortali nell'apposito tumulo prescelto;
 d) consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.
3. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta con il sistema automatizzato.
5. Qualora una persona rimanga all'interno del Cimitero dopo la chiusura dei cancelli automatizzati, è possibile uscirne azionando un pulsante di emergenza.

ART. 39 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel Cimitero si può entrare di norma solo a piedi ma si consente l'uso di mezzi motorizzati, per la deambulazione assistita.

ART. 40 – DIVIETI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 a) fumare;
 b) circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
 c) introdurre oggetti irriverenti;
 d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori (nel rispetto della raccolta differenziata), accumulare neve sui tumuli;
 f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (esempio: con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari ecc.);
 h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
 i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
 j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 k) assistere alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 l) qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
 m) introdurre animali, con esclusione dei cani-guida per non vedenti.
2. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto disturbante e offensivo verso il culto dei defunti sarà diffidato a uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e quando ne fosse il caso, sarà dato avviso alla Polizia Locale o alle Forze dell'ordine per i provvedimenti del caso.

ART. 41 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dall'Ufficio Tecnico, secondo il Piano regolatore cimiteriale e previo versamento dei diritti comunali.
2. Il progetto per la realizzazione della lapide e del monumento deve essere presentato dal concessionario e successivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo i criteri vigenti al momento della presentazione della domanda.
3. Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.
4. Le lastre di chiusura dei colombari devono essere conformi alle prescrizioni assunte dall'Amministrazione Comunale.
5. Gli ornamenti dovranno essere collocati secondo lo schema adottato dall'Amministrazione con delibera di giunta comunale.

ART. 42 – FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI

1. È consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe piante, fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non escano dal perimetro della tomba.
2. Le piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 180 (centoottanta) centimetri dal piano di campagna misurato dal livello della tomba, dovranno essere ridimensionati, a cura dei Concessionari e aventi titolo.
3. Nei campi comuni non è consentita alcuna piantumazione, l'area dovrà essere mantenuta a prato. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi contenitori installati sulle tombe e sulle lapidi.
4. È fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.
5. È fatto obbligo a parenti e affini del defunto o di chiunque altri li ha deposti, rimuovere i fiori e le piante quando avvizziscono.
6. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli saranno rimossi dagli incaricati del Comune.
7. I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra o negli interspazi fra le sepolture, a ridosso dei loculi o sul davanzale prospicente la lapide del loculo, lungo marciapiedi e corridoi di portici.
8. L'incaricato comunale avrà facoltà di rimuovere dall'area calpestabile i vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere, in quanto sono da ritenersi pericolosi per l'incolumità delle persone. Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione.
9. Tutto quanto apposto irregolarmente e senza autorizzazione sarà rimosso d'ufficio, smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno, con eventuali oneri a carico del concessionario.
10. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc. non autorizzati e indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere pericolose, con successivi oneri a carico del concessionario.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART. 43 – CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali. La concessione non dà diritto alla proprietà.
2. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di cui all'apposito tariffario.
4. Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile in quanto bene demaniale; l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria del Comune di Origgio.
5. Le concessioni si estinguono:
 a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 b) a seguito della soppressione del cimitero;
 c) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 d) a seguito di revoca disposta dal Comune per motivi di interesse pubblico.

ART. 44 – SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti realizzati dal Comune.
2. Le aree possono anche essere concesse in uso per costruzione - a cura e spese dei privati, associazioni o enti morali - di cappelle funerarie (sepolture a sistema di tumulazione individuali, per famiglie).
3. Le concessioni in uso dei manufatti riguardano sepolture individuali in loculi, tombe, ossari, cinerari.
4. Nei loculi è consentito deporre resti ossei o urne cinerarie sempre che sia garantito che il loculo contenente il feretro abbia capacità dimensionali utili a contenere, senza interferire con il feretro, la cassetta di zinco, ove sono raccolti i resti ossei oppure l'urna cineraria lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

ART. 45 – TUMULAZIONI CON ANIMALI D'AFFEZIONE

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto.
2. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
3. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
4. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.

ART. 46 – CONTENUTO DELLE CONCESSIONI – RINNOVI

1. La concessione è regolata da un atto amministrativo la cui istruttoria è affidata all'Ufficio competente.
2. L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso e l'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento è a carico del Concessionario o degli aventi titolo.
3. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:
 a) l'identificazione, il numero dei posti realizzati o realizzabili;
 b) la durata;
 c) il/i Concessionario/i, la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
 d) gli obblighi giuridici ed economici;
 e) le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.
4. Le aree e i manufatti sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente sino al momento della stipula dell'atto di concessione cimiteriale.
5. L'atto relativo alla concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, vigente al momento della richiesta, e alla sottoscrizione per accettazione da parte del concessionario.
6. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data dell'atto di concessione o del seppellimento del cadavere, dei resti o delle ceneri, se precedenti.
7. Il rinnovo del contratto di concessione è consentito unicamente per continuare ad usufruire del posto tomba o loculo con i cadaveri e/o urne cinerarie già presenti e dietro il pagamento della tariffa di concessione.
8. Si precisa che non è ammesso il rinnovo per le concessioni che ne hanno già usufruito in precedenza fino al rinnovo massimo concedibile.
9. È tassativamente proibito rilasciare alcuna concessione cimiteriale a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, pena la nullità della concessione stessa.
10. Alla scadenza della concessione si procederà all'esumazione o all'estumulazione della salma, dei resti o delle ceneri.
11. Non è ammessa l'assegnazione di posti a viventi.

ART. 47 – TIPOLOGIE DI SEPPELLIMENTO

1. Le concessioni cimiteriali, di norma, prevedono le seguenti tipologie di seppellimento:
 a) tumulazione dei resti in celletta ossario (1 cassetta) i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;
 b) tumulazione di ceneri in celletta cineraria (fino a 2 urne) i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;
 c) tumulazione in loculo (1 feretro e il numero massimo di capienza di urne cinerarie o cassette resti in zinco) i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;
 d) tumulazione in loculo interrato (tomba) del numero di cadaveri pari al numero di posti previsti nel contratto più il numero massimo di capienza di urne cinerarie o cassette resti in zinco i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;
 e) tumulazione in cappella famiglia;
2. La tumulazione delle ceneri prevista nelle varie fattispecie è consentita anche per le

ceneri precedentemente affidate in abitazione.

3. Le spese per la collocazione dei cadaveri, resti mortali e ceneri saranno a carico dei Concessionari e dei loro aventi causa, i lavori dovranno essere eseguiti secondo le istruzioni impartite dall'ufficio tecnico comunale.

ART. 48 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e hanno una durata secondo la tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA DI CONCESSIONE	DURATA CONTRATTO ANNI	RINNOVO CONTRATTO ANNI	RINNOVO MASSIMO ANNI
Loculo singolo	30	10/20/30	30
Concessione provvisoria in loculo in attesa di tumulazione in tomba definitiva	Massimo 12 mesi	=	=
Concessione tomba due o tre posti	50	10/20/30	30
Ossario a muro per resti	50	10/20/30	30
Cinerario a muro per ceneri	50	10/20/30	30
Per ogni urna aggiunta in tomba o colombario	Fino alla scadenza della concessione principale	Fino alla scadenza del rinnovo della concessione principale	Fino alla scadenza del rinnovo della concessione principale
Cappelle Funerarie	90	Non rinnovabile	Non rinnovabile

2. Alla scadenza della concessione e dell'eventuale mancanza di rinnovo si procederà all'esumazione o all'estumulazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri, con oneri a carico del concessionario o degli aventi causa.
3. In ogni caso, quando all'atto della tumulazione del feretro risulti una durata residua della concessione inferiore a 20 anni, la scadenza della concessione dovrà intendersi prorogata fino alla scadenza del ventennio dalla tumulazione. All'atto della richiesta di sepoltura, il Concessionario o gli aventi titolo dovranno quindi corrispondere la quota frazionale della tariffa vigente in quel momento, a copertura del periodo di proroga al fine di garantire la durata minima di tumulazione di anni 20.

ART. 49 – MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La concessione di aree e di tombe o di manufatti (loculi, ossari e cinerari) può avvenire solo in presenza di cadavere o ceneri/resti e sarà assegnata dall'Ufficio competente secondo la disponibilità.
2. L'assegnazione dei loculi, delle cellette ossari e delle cellette cinerarie viene concessa secondo un ordine progressivo numerico procedendo da sinistra verso destra senza soluzione di continuità.
3. Per una migliore gestione dei loculi, il Comune, in caso di decesso, su richiesta degli aventi titolo, può autorizzare la concessione di una sepoltura privata, contigua ad un'altra occupata, a favore di quel soggetto che sia, rispetto al defunto: coniuge superstite, ascendente o discendente in linea retta, fratello o sorella.
4. Nel caso di superstite portatore di handicap, con certificate limitazioni potrà essere assegnato d'ufficio il posto più idoneo alla condizione fisica del soggetto.
5. L'inumazione in campo comune può avvenire solo in caso di presenza di cadavere;

l'assegnazione viene concessa secondo un ordine progressivo numerico senza soluzione di continuità e non potranno essere deposte cassette ossario o urne cinerarie. Non può essere concessa alcuna deroga o prenotazione.

ART. 49-BIS - RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Gli utenti che debbano corrispondere somme per il rilascio o rinnovo delle concessioni cimiteriali possono chiedere, su istanza motivata, la rateizzazione dell'importo dovuto.
2. La rateizzazione è concessa, previa valutazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, secondo i seguenti criteri:

- Importi fino a €1.000: massimo 4 rate mensili;
- Importi da €1.000,01 a €3.000: massimo 6 rate mensili;
- Importi da €3.000,01 a €5.000: massimo 8 rate mensili;
- Importi da €5.000,01 a €8.000: massimo 12 rate mensili;

3. Sulle rate è applicato il tasso di interesse legale vigente alla data di concessione della rateizzazione.
4. La concessione della rateizzazione è subordinata:

- all'assenza di debiti pregressi nei confronti del Comune;
- all'insussistenza di provvedimenti di decadenza di precedenti concessioni;
- alla sottoscrizione di apposito impegno al pagamento.

5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e dovrà corrispondere l'intero importo residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata successiva.
6. Il mancato pagamento dell'importo residuo comporta l'avvio della procedura di decadenza della concessione, già disciplinata agli artt. 58 e 59 del presente regolamento.

ART. 49-TER - COMUNICAZIONI AGLI EREDI CONCESSIONARI E DECISIONE D'UFFICIO

1. In caso di modifiche contrattuali, rinnovi, revoche, estensioni o altre variazioni relative alle concessioni cimiteriali, il Comune provvede a comunicare formalmente agli eredi del concessionario, individuati ai sensi dell'art. 50, le decisioni o le richieste di aggiornamento.
2. Gli eredi devono fornire riscontro scritto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentando eventuali osservazioni o richieste.
3. La mancata risposta nel termine indicato può costituire comportamento concludente, rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse alla prosecuzione del rapporto concessorio. Il Comune, previo avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà adottare provvedimenti d'ufficio finalizzati alla corretta gestione del patrimonio cimiteriale, inclusi l'avvio della procedura di decadenza e la riacquisizione del loculo al patrimonio disponibile.
4. Il Comune potrà valutare, nei casi di reiterata inottemperanza alle comunicazioni formali, l'applicazione delle misure previste dal presente regolamento in materia di decadenza o revoca, fatte salve cause di forza maggiore documentate.
5. Ogni eventuale sanzione o onere sarà applicato nei limiti previsti dalla legge statale o regionale vigente.

ART. 50 –SUBENTRI

1. La sepoltura privata è una concessione amministrativa; in forza di essa il Comune concede ad un singolo privato, per un periodo determinato, opere sepolcrali costruite dal Comune stesso all'interno del cimitero, di cui l'Ente mantiene il diritto alla proprietà.
2. Il subentro nel diritto di sepolcro, una volta deceduto il concessionario, trattandosi di diritto personale e non patrimoniale, si trasmette per successione ereditaria e/o ascendenza in linea retta, o per linea collaterale fino al 3° grado di parentela, ovvero

nel seguente ordine:
a) coniuge o unito civilmente al momento del decesso;
b) figli e genitori del concessionario;
c) nipoti (figli dei figli) e nonni del concessionario nipoti in linea retta del concessionario fino al 6° grado;
d) fratelli e/o sorelle (collaterali di 2° grado);
e) nipote (figlio/a di fratelli o sorelle), zio e zia (fratelli e/o sorelle dei genitori) (collaterali di 3° grado)

In mancanza dei soggetti prima descritti la famiglia si intende estinta e la concessione decaduta.

3. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio competente, entro dodici mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
4. In mancanza della designazione di cui al comma precedente si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione protocollata, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.
5. Al concessionario deceduto può subentrare un erede testamentario, che acquisisce la responsabilità per la conservazione in buono stato manutentivo della sepoltura, e che acquisisce il diritto di sepolcro, ovvero alla sepoltura nella concessione, propria e dei suoi famigliari, solo una volta che siano estinti tutti i famigliari o gli aventi diritto del concessionario originario.
6. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000
7. Con la successione, chi subentra al concessionario deceduto assume a sua volta la qualità di concessionario anche ai fini degli oneri derivanti in termini di manutenzione.

ART. 51 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE IN TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE FUNERARIE

1. Il diritto d'uso delle sepolture in tombe di famiglia e cappelle funerarie è riservato alla persona del Concessionario ed a tutti gli aventi titolo, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diversa indicazione presente nell'atto di concessione.
2. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi esposti negli articoli precedenti.
3. Potrà essere consentita, su espressa richiesta del concessionario, da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che risultino essere state conviventi e risultanti in vita nello stato di famiglia del concessionario, anche se non lo erano al momento della morte.
4. Altresì potrà essere consentita, su espressa richiesta del concessionario da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti esclusivamente del concessionario, fondatore del sepolcro o dei successivi

concessionari subentranti, in virtù di rapporti personali, amicali, affettivi tali da escludere qualsivoglia rapporto di tipo economico e/o di lucro.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto
6. che non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. I costi relativi all'operazione di tumulazione del feretro, o resti mortali, nella sepoltura privata in tombe di famiglia e cappelle funerarie, sono a completa cura e carico del Concessionario.

ART. 52 – COSTRUZIONE CAPPELLA FUNERARIA – TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree destinate alla costruzione di una cappella funeraria, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'esecuzione delle relative opere entro sei mesi dalla data d'emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. Su valutazione del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.
2. L'altezza massima delle cappelle, sia strutturale che architettonica è stabilito dal Piano regolatore cimiteriale.

ART. 53 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari per le parti da questi costruite, installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

CAPO II RINUNCE

ART. 54 – RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al:
 - 90% per le rinunce eseguite entro l'anno della concessione;
 - 80% per le rinunce eseguite entro il secondo anno della concessione;
 - 70% per le rinunce eseguite entro il quarto anno della concessione;
 - 40% per le rinunce eseguite entro il sesto anno della concessione;
2. Per le rinunce eseguite dopo il sesto anno della concessione non è dovuto alcun rimborso.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 55 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma secondo l'art. 54, se dovuta.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART.56 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione dell'area per la costruzione di cappella funeraria, salvo i casi di decadenza, quando:
 a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma secondo l'art. 54.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 57 – REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento dei presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo in caso di concessione a tempo determinato, di una equivalente sepoltura. Del provvedimento sopra menzionato il Comune dovrà dare notizia al Concessionario, ove conosciuto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di novanta (90) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
3. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del Concessionario.

ART. 58 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 a) quando viene accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 c) quando vi sia la tumulazione di cadaveri per i quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dal precedente articolo 51.
 d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della stessa;
 e) quando vi sia inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La decadenza della concessione viene adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 1 anno.

4. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, i loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
5. L'atto di decadenza, a norma dei precedenti commi, è di competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che, previa verifica dei relativi presupposti, disporrà la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune con oneri a carico del concessionario o aventi titolo, se reperibili.

ART. 59 – ESTINZIONE - ABBANDONO O SCADENZA DI CONCESSIONE

1. Tutte le concessioni (tombe, Cappelle di famiglia, loculi per cadaveri, ossari e ceneri) si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per abbandono, per decadenza o per soppressione del Cimitero, salvo in questo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine di concessione, se gli aventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione di cadaveri, resti o ceneri, il Comune provvederà alla collocazione dei medesimi, rispettivamente in campo indecomposti, ossario o cinerario comune, con oneri a carico del concessionario o aventi titolo.
3. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per la sepoltura di famiglie o collettività gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, decorazioni e oggetti posti sulla tomba, con oneri a carico del richiedente.
4. Quando una tomba venga abbandonata per la scadenza del termine della concessione ed in ogni altro caso, tutto indistintamente ciò che è posto sulla tomba stessa cadrà in proprietà del Comune. Tutto ciò che cade in proprietà del Comune in base al presente articolo, andrà distrutto quando non possa servire alle costruzioni, abbellimenti o riparazioni del Cimitero.
5. Allo scadere della concessione del diritto di superficie per le Cappelle o comunque, in caso di abbandono, o rinuncia, o di decadenza della concessione stessa, da parte del concessionario della Cappella, sarà facoltà del Comune chiedere l'abbattimento della stessa, ovvero subentrare nella proprietà della medesima, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso.
6. Nei casi di certificata indigenza o irreperibilità dei parenti le spese saranno a carico del Comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

ART. 60 – AUTORIZZAZIONI E ACCESSO DI IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

1. I progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale e il numero di cadaveri che possono essere accolte nella tomba.
2. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari in base a quanto previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
3. Per l'esecuzione di opere cimiteriali come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi di private aziende del settore a loro libera scelta.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. L'esecuzione dei lavori deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, non è necessaria l'autorizzazione.
8. Qualora, per poter accedere agli spazi per inumazione o esumazione di salma, si debbano eseguire dei lavori sui viali di accesso ai campi cimiteriali, detti lavori dovranno essere eseguiti da imprese specializzate sotto il controllo diretto dell'Ufficio Tecnico ma a completo carico del richiedente.
9. Per i lavori eseguiti dai privati sarà richiesto direttamente alle ditte ed alle imprese incaricate dal concessionario un rimborso, predefinito dalla Giunta Comunale, per le spese di utilizzo dell'acqua e dell'energia elettrica.

ART. 61 – RESPONSABILITÀ E ORARIO DEI LAVORI

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'azienda di settore a cui sono affidati i lavori.
2. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, appositamente autorizzate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

ART. 62 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di cappelle funerarie e/o tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio

Tecnico Comunale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni di legge ed evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare le opere. L'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 63 – INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALE

1. Previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori secondo gli orari e i tragitti prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

ART. 64 – VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi anche di personale cimiteriale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

ART. 65 – FUNZIONI

1. L'attività funebre è regolamentata, ai sensi del regolamento regionale n. 4/2022 per lo svolgimento delle esequie in tutte le forme scelte dai dolenti.
2. Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune ed altri uffici ed Enti, che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
 b) fornire feretri e relativi accessori;
 c) occuparsi della salma e del cadavere;
 d) effettuare il trasporto di salme e cadaveri nel Comune e per o da altri comuni;
 e) tutto quanto occorra per lo svolgimento antecedente e seguente il servizio funebre.

ART. 66 – DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese:
 a) l'accaparramento dei servizi in modo molesto o inopportuno, con sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 d) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione, a norma della l.r. 33/2009.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 67 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEEMERITI

1. Il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di:
 a) cittadini che si siano particolarmente distinti per servizi resi alla comunità, previamente dichiarati tali dal Consiglio Comunale,
 b) di religiose e religiosi nati o residenti a Origgio o che abbiano reso servizio pastorale presso la Parrocchia di Origgio.

ART. 68 – CARTOGRAFIA CIMITERIALE - SCADENZIARIO

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali viene tenuto e aggiornato un registro e una cartografia delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il registro documenta le variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero e deve essere tenuto possibilmente con sistemi informatici.
3. Presso il servizio cimiteriale è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
4. Il responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

ART. 69 - ANNOTAZIONI SULLA CARTOGRAFIA CIMITERIALE

1. Sulla cartografia cimiteriale viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La cartografia cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 a) generalità del defunto o dei defunti;
 b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
 d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 e) gli estremi del titolo costitutivo;
 f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 g) la natura e la durata della concessione;
 h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 70 – REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale dell'Ufficio Servizi Cimiteriali o il custode del cimitero è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui al D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico.

2. Il registro delle operazioni cimiteriali può essere tenuto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali in modo informatico nei modi e con le garanzie prescritte dalla legge.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 71 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano per quanto applicabili anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non disciplinato con il presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme statali e regionali vigenti in materia.
3. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa d'avere applicazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente.

ART. 72 – CAUTELE

1. Chiunque chieda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, imbalsamazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati o aventi titolo e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. La richiesta di cremazione, traslazione, esumazione ed estumulazioni straordinarie necessitano dell'assenso dei familiari aventi titolo, così come previsto dalla normativa vigente.
3. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
4. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
5. Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il Giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

ART. 73 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 107, 2° comma e dell'art. 109 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

ART. 74 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda le condizioni della concessione, il regime indicato nell'atto stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale",

quale presunzione "*iuris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al "provvedimento di riconoscimento."

3. Il Comune di Origgio, nell'ipotesi di carenza dell'atto concessorio, in ossequio a quanto previsto dall'art.93 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.803 del 21.10.1975 e s.m.i., ha fissato la durata delle concessioni cimiteriali perpetue a decorrere dal 10 febbraio 1976 con scadenza quindi il 9 febbraio 2075.

ART. 75 – CATEGORIE DELLE CONCESSIONI/SERVIZI CIMITERIALI

1. Le categorie delle concessioni e dei servizi cimiteriali sono stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.
2. La Giunta comunale ne determina la rispettiva tariffa.

ART. 76 – MODIFICHE NORMATIVE

1. Ove la legge o alcuni articoli mutino la materia relativa all'attività funebre ed ai servizi cimiteriali, l'articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra variare il regolamento.

ART. 77 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

tutti gli importi sono comprensivi d'I.V.A., ove soggetti

1. Concessione di un'area di mt. 4x4,5 per la costruzione di cappelle a corpo
2. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o di superficie) di aree per la
costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione:
- *giardino* con due, tre profondità nella parte vecchia del Cimitero
- per ogni profondità aggiuntiva nei *giardini* oggi esistenti nella parte vecchia del Cimitero
- *giardino* con quattro, sei profondità (due *giardini* da tre profondità affiancati nella parte vecchia
del cimitero)
- per ogni profondità aggiuntiva nei giardini nella parte vecchia del Cimitero formati
da due giardini affiancati
- giardino con due, tre profondità nella parte nuova del Cimitero
- *giardino* con quattro, sei profondità (due *giardini* da tre profondità affiancati nella parte nuova
del cimitero)
3. loculi, per unità
4. Concessione del diritto d'uso di cellette ossario
5. Concessione del diritto d'uso di nicchie cinerarie
6. rinnovo concessioni loculi cimiteriali per:
- anni 10
- anni 20
- anni 30
7. In caso di concessioni di aree con manufatti realizzati da terzi ed acquisiti dal Comune,
al costo della concessione andrà aggiunto il valore della costruzione deciso dalla Giunta
Comunale.
8. Utilizzo del deposito provvisorio, al mese o frazione mese
9. Estumulazione ordinaria o straordinaria eseguita con operai del Comune o da questi incaricati
10. Estumulazione ordinaria o straordinaria eseguita con operai incaricate pagati dagli eredi
o dal richiedente
11. Rimborso per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica da parte dei concessionari per
i lavori da eseguire
12. Sepoltura animali domestici
13. Cremazione di cadaveri o di resti mortali
14. Inumazione in campo comune di Origgio
15. Esumazione ordinaria dal campo comune
16. Esumazione straordinaria dal campo comune
17. Trasporto del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri per, o dopo, la cremazione a carico
del Comune

18. Arredo funerario di un loculo composto da: un vaso portafiori, un portafoto, un porta
lampada votiva
19. Arredo funerario di una celletta ossario composto da: un vaso portafiori, un portafoto,
un portalampada votiva
20. Arredo funerario di una nicchia cineraria composto da: un vaso portafiori, un portafoto,
un portalampada votiva
*rimborso integrale delle spese sostenute dal Comune maggiorato del 10%